

GUIDA

AI DIRITTI
DEL DEBITORE

crediOne[®]
Società di mediazione creditizia **Debt Solutions**

La Mission...



Per ogni problema finanziario
c'è sempre una via d'uscita.



La Guida...

Gentile Cliente,

CrediOne società di mediazione creditizia, ha il piacere di offrirLe questa importante guida per farLe conoscere i principali diritti che si acquisiscono all'atto della sottoscrizione di un finanziamento di qualsiasi genere, ma anche semplicemente nel momento della richiesta relativa.

Il nostro intento è dunque quello di fornirLe una serie di informazioni utili per capire quello che succede quando si vuole accedere ad un credito, ma soprattutto aiutarLa a comprendere perché talora tale credito viene rifiutato e quali sono le strade da percorrere al fine di ribaltare tale diniego e ottenere quanto richiesto.


Istituti di credito e Società di finanziamento, prima di concedere un credito ai propri clienti, fanno delle legittime indagini sulla loro solvibilità ed affidabilità in modo tale che questi, una volta ricevuto l'importo del finanziamento, siano in grado di onorare le singole rate senza problemi.

Tali analisi si basano su tutta una serie di fattori, tra cui sicuramente hanno una notevole importanza quelli relativi al reddito dimostrabile, ma anche e soprattutto all'acquisizione della certezza che il richiedente abbia sempre rimborsato, nei giusti tempi, eventuali finanziamenti pregressi.

La raccolta di informazioni avviene fondamentalmente attraverso una serie di **Banche Dati**, dove l'intero sistema finanziario fa affluire tutti gli elementi riguardanti i finanziamenti accordati e la regolarità dei rimborsi relativi.

Tali archivi si dividono in **Centrali rischi pubbliche** e **Centrali rischi private**.

Esiste, inoltre, un **Registro informatico dei protesti** in merito al quale dedicheremo un capitolo specifico a parte.



1. Analisi...

Le **Centrali rischi pubbliche** sono due.

La Centrale rischi della **Banca d'Italia** che riguarda esposizioni (mutui, anticipazioni, aperture di credito etc.) pari o superiori a 75.000,00 Euro. Tale ente è di fatto l'unico veramente pubblico.

La Centrale rischi della **SIA** (Società Interbancaria per l'Automazione) che riguarda esposizioni tra i 31.246,00 e i 74.990,00 Euro. Quest'ultima è, di fatto, una s.p.a. privata a cui l'ABI ha conferito l'incarico di gestire una banca dati per rischi finanziari relativi agli importi di cui sopra.

Ciascun Istituto di Credito deve fornire obbligatoriamente a tali enti, dati, nominativi ed importi delle esposizioni in capo a ciascun soggetto, nei limiti delle cifre di competenza.

Le **Centrali rischi private** sono invece aziende private che custodiscono attraverso i **SIC** (sistemi di informazioni creditizie) i dati di esposizioni relative anche a pochi migliaia di euro (la fascia che va da 0 a 31.246,00 Euro). Sono costituite per fornire alle Banche e alle Finanziarie che vi aderiscono un servizio certamente prezioso, finalizzato a limitare i rischi nella concessione di credito, ma che può anche porre delicate questioni per quel che riguarda il trattamento dei dati personali.

Fra le più note in Italia vi sono **CRIF, EXPERIAN** ed altre ancora.

E' evidente che tale sistema deve essere perfettamente funzionante per garantire informazioni corrette e aggiornate; altrimenti rischia di procurare danni, anche seri, a coloro che inevitabilmente risultano censiti in tali archivi.

Al fine di una migliore tutela dei dati personali custoditi dalle società private che rilevano rischi finanziari, **dal 1° gennaio 2005** è in vigore il nuovo **Codice di deontologia e di buona condotta**, contenente le nuove regole relative a detti sistemi di informazioni creditizie.

Il Codice disciplina l'attività delle banche dati private.

Le Banche Dati...

Le Informazioni...

Ai dati contenuti nei SIC possono accedere solamente gli Operatori finanziari che hanno concesso un credito al consumo e solo per finalità strettamente legate all'erogazione del finanziamento; non possono pertanto accedervi aziende che vogliono utilizzare quei dati per altri scopi quali, ad esempio, iniziative di marketing.

Quando il consumatore si attiva per ottenere un finanziamento, gli viene consegnata un'informativa da cui deve risultare in che modo saranno trattati i suoi dati e quali sono i suoi diritti; l'informativa deve avvertire il consumatore che i dati inerenti allo svolgimento "positivo" del finanziamento (rate regolarmente rimborsate) saranno registrati nei SIC solo dietro suo esplicito consenso, mentre per la registrazione e consultazione di quelli "negativi" (inadempienze contrattuali di qualsivoglia genere) non è necessario il suo preventivo consenso.

Al fine della tutela del credito sono registrabili solo dati inerenti al finanziamento e solo limitatamente a tale scopo; non possono essere registrati dati sensibili o giudiziari.

La prima segnalazione negativa avviene solo dopo un ritardo nel pagamento:

- di due rate mensili consecutive laddove non si regolarizzi il pagamento di una, entro due mesi
- di un'unica rata facente parte di una delle due ultime scadenze dell'intero finanziamento.

In ogni caso il debitore deve essere informato dall'Operatore finanziario, con un preavviso di almeno 15 giorni, che una delle predette situazioni sta per essere registrata nei SIC.

il Codice...

Il Codice stabilisce che:

- per le richieste di finanziamento il termine di registrazione e visibilità è di 6 mesi dalla richiesta (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia);
- i dati inerenti ad un rimborso senza ritardi sono visibili per 3 anni dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date;
- se il ritardato pagamento (morosità) riguarda massimo due rate o un massimo di due mensilità, la morosità deve essere cancellata trascorsi 12 mesi dalla regolarizzazione;
- se il ritardato pagamento (morosità) riguarda oltre due rate oppure oltre due mensilità, la morosità deve essere cancellata trascorsi 24 mesi dalla regolarizzazione;
- se le morosità non vengono sanate, rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall'ultimo aggiornamento.

Ai sensi della Legge sulla privacy e del Codice di deontologia e di buona condotta, il consumatore ha in ogni momento il diritto di sapere se presso i SIC sono registrati dati personali a lui relativi, presentando richiesta ai SIC oppure alla propria banca o finanziaria; entro 15 giorni dovrebbe seguire una risposta. Ove dal riscontro risultino registrati dati non corretti, ovvero incompleti, non aggiornati, etc., il consumatore con una nuova specifica richiesta ha diritto di ottenere l'immediata modifica/integrazione/aggiornamento/cancellazione da parte della banca, la quale inoltrerà le modifiche ai SIC, o direttamente dall'ente gestore della banca dati (CRIF, EXPERIAN, etc...)

Al contrario dei dati negativi che non necessitano di consenso, quello accordato per il trattamento di dati positivi è dal consumatore revocabile in ogni momento; entro 90 giorni dalla richiesta tali dati dovranno essere cancellati dai SIC.

E' il procedimento con il quale viene dichiarato pubblicamente il mancato pagamento di un titolo di credito le cui caratteristiche prevedano l'immediata esigibilità alla sua scadenza: titoli quali assegni bancari, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari sono dunque soggetti al protesto.


Il titolo di credito che prevedeva il pagamento a favore di un creditore, in una data specifica certa, viene consegnato, se non coperto, dalla banca emittente ad un Notaio o a un Ufficiale Giudiziario. Quest'ultimo si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento e, a fronte della mancata riscossione o in assenza dell'interessato, redige la **levata del protesto**, rendendo così il titolo esecutivo. Il debitore deve essere identificato con nome, domicilio, luogo e data di nascita. Il titolo di credito divenuto esecutivo verrà consegnato alla banca che a sua volta lo ritornerà al creditore addebitando a quest'ultimo le spese per il protesto: il creditore deciderà, a questo punto, qualora il protestato continuasse a non pagare, di proseguire con il precetto e il conseguente pignoramento nei suoi confronti.

Il Notaio o il Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all'iscrizione sull'apposito **Registro Informatico dei Protesti**.

Alla metà e alla fine di ogni mese, le persone preposte devono consegnare al Presidente della Camera di Commercio ed al Presidente del Tribunale, l'elenco dei protesti levati nel periodo (sia su carta che su supporto informatico). La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell'elenco, entro 10 giorni dalla ricezione, nonché a tutte le variazioni, anche su indicazione del Tribunale.

Il fatto che il protesto sia reso pubblico serve a tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato, dal privato cittadino agli istituti di credito e alle società finanziarie.

Qualora la persona protestata non paghi, oltre a subire il pignoramento (nel caso il creditore prosegua nell'attività giudiziale) rimane iscritta nel Registro Informatico dei Protesti per 5 anni.



il Protesto...

E' molto importante sapere che anche coloro che fossero incappati in un incidente di percorso quale sicuramente è la levata di un protesto, hanno il diritto di recuperare una totale affidabilità creditizia.

- Qualora si effettui il pagamento del dovuto, (spese di protesto ed eventuali spese sostenute dal creditore per la procedura esecutiva) e prima che sia decorso un anno dall'iscrizione, è possibile fare istanza di **Cancellazione** della segnalazione del protesto con semplice domanda da effettuare alla Camera di Commercio di pertinenza. Laddove tale richiesta non fosse accolta entro 20 gg. dalla presentazione, potrà essere fatto ricorso al Giudice di pace competente. L'istanza di cancellazione può essere presentata anche da chi è in grado di dimostrare di essere stato protestato illegittimamente o per errore. E' fondamentale sapere, però, che tale cancellazione non è automatica, ma a richiesta del soggetto interessato che deve ovviamente premurarsi di allegare alla domanda stessa tutta la documentazione comprovante il pagamento del titolo precedentemente non onorato.

- Qualora invece si effettui il pagamento dopo un anno, la procedura è un po' più complessa nel senso che l'interessato deve presentare una richiesta di **Riabilitazione** al Presidente del Tribunale: contro il diniego a tale domanda il debitore può presentare ricorso presso la Corte di Appello, entro 10 giorni. Ottenuto il decreto di riabilitazione si dovrà poi fare domanda al Presidente della Camera di Commercio, chiedendo la **Cancellazione** definitiva dagli elenchi, come per la procedura semplice di cui sopra.

- Il soggetto protestato, nel caso di vaglia cambiari o di cambiali, anche qualora abbia eseguito il pagamento (comprensivo di tutte le spese) oltre i 12 mesi, può presentare istanza di **Annotazione** dell'avvenuto pagamento, presso la Camera di Commercio competente.

Il protesto non sarà cancellato dal registro informatico, ma verrà annotato che il pagamento è stato comunque fatto.

È fondamentale, ovviamente, ai fini di qualsiasi procedura di cancellazione/riabilitazione/annotazione, che al momento delle domande relative non sia stato levato in capo al richiedente nessun altro protesto. Il protesto cancellato è considerato come mai avvenuto.

Le Procedure Sanatorie...

Nell'augurarci di averLe fornito un utile strumento di consultazione, vogliamo offrirLe qualche ulteriore informazione per consentirLe di esprimere al meglio i Suoi diritti in merito a quanto illustratoLe.

Le consigliamo, laddove Lei si trovi nella situazione di vedersi rifiutata una richiesta di finanziamento inoltrata o anche, secondo la nostra personale valutazione, prima ancora di richiedere un nuovo finanziamento, di fare una visura della Sua ipotetica situazione debitoria, presso le due principali SIC esistenti.

Ciò Le permetterà di verificare in che modo siano stati segnalati eventuali ritardi nei pagamenti da Lei effettuati e di cui Lei sia già a conoscenza, ma anche due ulteriori situazioni che potrebbero accadere:

- a) la trasmissione di un dato inesatto da parte dell'ente che Le ha erogato il finanziamento, errore che può causare la trascrizione, per sbaglio, di un ritardo che, di fatto, Lei non ha effettuato, ma che se non scoperto farebbe sì che tale elemento negativo rimanesse sulla cosiddetta lista dei cattivi pagatori, a Sua insaputa.
- b) l'ipotesi ben più grave che possa essere avvenuto il cosiddetto "furto di identità" attraverso il quale qualcuno, che è riuscito ad acquisire in maniera fraudolenta i Suoi dati, abbia richiesto un finanziamento a Suo nome e a Sua insaputa, facendo sì che una volta non rimborsato, i Suoi dati compaiano nella predetta lista di cattivi pagatori.

Augurandoci di farLe cosa gradita, vogliamo segnalarLe che potrà richiedere personalmente visura alle due principali SIC esistenti, scaricando i moduli relativi dai siti **www.crif.com** e **www.experian.it**. Una volta compilate le richieste potrà inviarle via fax ai seguenti numeri:

CRIF	051 6458940
EXPERIAN	199 101 850

Se invece Lei si trovasse nella situazione conosciuta di aver subito una levata di protesto, Le suggeriamo di rivolgersi direttamente al Registro Informatico dei Protesti che è accessibile al pubblico presso i terminali delle Camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse. La consultazione ha luogo su scala nazionale e la Camera di Commercio, su richiesta dell'interessato, rilascia la certificazione sull'esito della ricerca.

I nostri **Debt Solver** sono, comunque, a Sua completa disposizione per fornirLe, se lo riterrà opportuno, un preventivo laddove volesse affidare alla nostra Società il compito di richiedere, per Suo conto, un **Debt Check-up**, vale a dire la richiesta della visura relativa alla Sua eventuale posizione debitoria, nonché una valutazione legale su quanto possa apparire sopra e su eventuali azioni da intraprendere.

I NOSTRI SERVIZI

Debt Analysis

Debt Check-up

LE NOSTRE SOLUZIONI

Cessione del quinto

Mutui e Sostituzioni

Consolidamento del debito

Prestiti personali

Carte di credito

Assicurazioni



VIALE F.LLI CASIRAGHI, 359 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

TEL. 02.241344 32 / 24 - FAX 02.24134456

www.credione.it

Copyright 2008

Credione società di mediazione creditizia s.p.a.

Il contenuto di tale guida traccia indicazioni ad uso esclusivo di persone fisiche e non giuridiche.